Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2016, N. 20759</u>: l'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa sia quando è disposto dall'organo amministrativo sia quando viene adottato dal giudice penale e resta eseguibile anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione.

«… l'art. 27 d.P.R. 380 del 2001 disciplina la c.d. demolizione d'ufficio, disposta dall'organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attività finalizzata all'individuazione di responsabili e dunque può essere disposta sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo, mentre il comma 9 dell'art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, "se ancora non sia stata altrimenti eseguita".
Dunque se la demolizione d'ufficio e l'ingiunzione alla demolizione sono disposte dall'autorità amministrativa, della cui natura di sanzione amministrativa avente finalità ripristinatoria nessuno dubita, non può ragionevolmente affermarsi che la demolizione disposta dal giudice, identica nell'oggetto e nel contenuto, muti la sua natura. Ed allora si deve concludere che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottabile parallelamente dall'autorità amministrativa o dal giudice penale, avente una finalità esclusivamente ripristinatoria dell'originario assetto del territorio, ha la natura di sanzione amministrativa anche nell'ipotesi in cui venga applicata dal giudice penale. »

«L'ordine di demolizione della costruzione abusiva, … , avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa) al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez, 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291; Sez. 3, n. 2674 del 06/07/2000, Callea, Rv. 216821). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

20759/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano	- Presidente -	Sent. n. 681
Mauro Mocci		CC – 16/03/2016
Emanuela Gai	- Relatore -	R.G.N. 38401/2015
Enrico Mengoni		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arfuso Giuseppina, nata a Bagnara Calabra il 10/10/1921

avverso l'ordinanza del 15/07/2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata da Arfuso Giuseppina, di sospensione dell'ordine di demolizione, emesso dal P.M. in data 9 marzo 2015, delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del G.I.P. della Pretura n. 249/96 in data 10/12/1996, irrevocabile il 28/12/1996, nonché l'istanza di dichiarazione di estinzione

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. e/o, in subordine, ai sensi dell'art. 173 cod.pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Arfuso Giuseppina, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'erronea applicazione della norma sovranazionale di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Assume la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la natura di sanzione penale dell'ordine di demolizione e ciò omettendo di considerare che la giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza CEDU 8 giugno 1976 Engel + altri c/Paesi Bassi, ha affermato i principi secondo i quali la qualificazione giuridica interna di una certo illecito e della relativa sanzione acquisisce in ambito CEDU un valore meramente relativo e non strettamente vincolante, e che sussiste la natura penale di una misura sanzionatoria interna ogni qualvolta ricorra almeno uno dei requisiti, ossia la pertinenzialità della misura rispetto al fatto di reato, accertato in ambito di un procedimento penale, all'esito del quale viene irrogata la sanzione, la gravità indubbia della stessa e l'evidente finalità repressiva che l'accompagna. Da cui, secondo il ricorrente, la evidente natura sostanzialmente penale della sanzione dell'ordine di demolizione, nonostante la formale qualificazione come sanzione amministrativa, affermata proprio in ragione del concorrere di tutte e tre i requisiti indicati. A conferma della natura penale dell'ordine di demolizione concorre anche la circostanza che la pronuncia demolitiva costituisce parte integrante della sentenza di condanna a seguito della quale il giudice non può sottrarsi all'applicazione, ed è eseguita dal pubblico ministero e non dall'amministrazione locale. Ne consegue che la sanzione dell'ordine di demolizione non può sottrarsi all'applicazione della prescrizione della pena di cui all'art. 173 cod.pen. e all'estinzione ai sensi dell'art. 443 comma 2 cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha, di recente, affrontato il tema della natura dell'ordine di demolizione ed ha, all'esito di un percorso argomentativo fondato sull'interpretazione della norma e del contesto legislativo, escluso la natura penale dello stesso (Sez. 3, n. 49331 del 10/1172015, Delorier, Rv 265540).

Ponendo al centro del ragionamento l'esame dell'articolata procedura relativa alla demolizione degli immobili abusivi, come delineata dalla vigente disciplina urbanistica, nell'ambito della quale l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, si colloca, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, e muovendo proprio dalla finalità ripristinatoria che ne esclude quella punitiva, giunge a riaffermare la natura di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, misura che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale. Da cui la conclusione che l'ordine medesimo non ha natura di sanzione penale, nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non la qualifica giuridica data dalla giurisprudenza ma l'assenza di finalità punitiva. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una <pena> nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen.

5. Nel dare continuità all'affermazione della natura di sanzione amministrativa ripristinatoria dell'ordine di demolizione, questa Corte osserva, ancora, che di dubbia configurabilità è anche l'indice della pertinenzialità rispetto ad un fatto-reato. Ed invero l'art. 27 d.P.R. 380 del 2001 disciplina la c.d. demolizione d'ufficio, disposta dall'organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attività finalizzata all'individuazione di responsabili e dunque può essere disposta sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo, mentre il comma 9 dell'art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, *"se ancora non sia stata altrimenti eseguita"*. Dunque se la demolizione d'ufficio e l'ingiunzione alla demolizione sono disposte dall'autorità amministrativa, della cui natura di sanzione amministrativa avente finalità ripristinatoria nessuno dubita, non può ragionevolmente affermarsi che la demolizione disposta dal giudice, identica nell'oggetto e nel contenuto, muti la sua natura. Ed allora si deve concludere che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottabile parallelamente dall'autorità amministrativa o dal giudice penale, avente una finalità esclusivamente ripristinatoria dell'originario assetto del territorio, ha la natura di sanzione amministrativa anche nell'ipotesi in cui venga applicata dal giudice penale.

6. Pertanto deve ribadirsi che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in esame, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non la

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

qualifica giuridica data dalla giurisprudenza ma il fatto che la demolizione imposta dal giudice non ha finalità punitive.

7. Va infine, osservato, che la prescrizione di cui all'art. 173 cod.pen. si applica alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/04/2003, Pasquale, Rv. 226573) ivi previste (multa e ammenda), e, dunque, non sarebbe comunque applicabile all'ordine di demolizione quand'anche ritenuto sanzione penale. Ed invero l'istituto della prescrizione della pena configura un'eccezione al generale principio di esecuzione della pena e, per tale ragione, non può trovare applicazione oltre i casi in esso previsti e, dunque, non può operare per tipologie di <pena> diverse dalla multa e ammenda. Anche la dottrina penalistica più accorta ritiene che il ricorso al procedimento analogico sia precluso rispetto alle cause di non punibilità, alle cause di estinzione del reato e della pena, e alle cause di estinzione del reato e della pena in quanto fondate su specifiche ragioni politico-criminali o su situazioni specifiche. Dunque sarebbe comunque impedita l'applicazione analogica della prescrizione ai sensi dell'art. 173 cod.pen. all'ordine di demolizione quand'anche ritenuto sanzione penale.

8. In conseguenza della affermata natura di sanzione amministrativa avente funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (territorio), anche il secondo motivo relativo all'asserita estinzione dell'ordine di demolizione in conseguenza dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Invero, a prescindere dal rilievo che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. richiede una declaratoria del giudice dell'esecuzione *ex* art. 676 cod. proc. pen., che nel caso di specie non risulta intervenuta, è pacifico che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo (art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) resta eseguibile, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291). L'ordine di demolizione della costruzione abusiva, infatti, avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa) al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez, 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291; Sez. 3, n. 2674 del 06/07/2000, Callea, Rv. 216821).

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

9. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2016

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Silvio Amoresano

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 19 MAG 2016
IL CANCELLIERE
Luana Mariani